

**ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 16  
DELLA TABELLA ALLEGATA AL DPR N. 642/72**

**COMUNE DI FERRARA**

\*\*\*

**Prot. Gen. n. 48642/2021**

**ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE  
SCIENTIFICA PER RICERCA E ANALISI A SUPPORTO DELLE  
DISCIPLINE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

\*\*\*

Con la presente scrittura privata, da valere come legge,

**TRA**

**Comune di Ferrara** con sede in Ferrara Piazza del Municipio n. 2 –  
(C.F. 00297110389), nella persona del Sindaco pro-tempore, Ing. Alan  
Fabbri, (di seguito indicato come “Comune” o, indistintamente come  
“Parte”);

**E**

**Università degli Studi di Ferrara**, con sede in Ferrara Via Ludovico  
Ariosto n. 35 (P.IVA 00434690384), nella persona del Rettore e legale  
rappresentante *pro-tempore* Prof. Giorgio Zauli (di seguito indicata come  
“Università” o, indistintamente, come “Parte”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”);

**PREMESSO CHE:**

- l'attività dell'Università di Ferrara è istituzionalmente dedicata alla  
didattica, alla formazione e alla ricerca, attività per le quali dati e

informazioni detenuti e gestiti dal Comune di Ferrara possono costituire un valido contributo;

- il Comune di Ferrara nel perseguire istituzionalmente gli interessi della collettività di riferimento ritiene che il sistema universitario sia in grado di fornire un valore aggiunto nei processi di analisi e pianificazione nelle materie di governo del territorio sia per la elevata qualità delle sue attività, sia per la profonda connessione con le realtà territoriali;

- nel tempo, il costante e proficuo scambio di informazioni e di apporti tra le due istituzioni è stato suggellato con diverse iniziative su tematiche di comune interesse;

- il Comune e l'Università intendono cooperare per rafforzare il rapporto di collaborazione da tempo instaurato e sancire la compatibilità degli ambiti di ricerca ed analisi in materie oggetto delle rispettive attività istituzionali, con particolare riferimento al nuovo sistema di pianificazione previsto dalla Legge Regionale n. 24/2017 al quale il Comune deve dare attuazione;

- le Parti convengono, pertanto, nell'ambito delle rispettive finalità, di addivenire a una collaborazione non episodica per la progettazione e realizzazione congiunta di attività di studio e di ricerca, di approfondimento scientifico, di valutazione tecnica, di programmi di formazione, convegni e seminari, incontri con i portatori di interesse e momenti partecipativi, nei seguenti settori di interesse comune:

- analisi multidisciplinari in materia di pianificazione, programmazione e gestione del territorio e dell'ambiente urbano per le diverse politiche, urbanistico-edilizie, ecologico-ambientali, paesaggistiche, energetiche,

economiche;

- analisi del tessuto economico ferrarese e individuazione delle condizioni di attrattività del sistema locale, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;
  - analisi e ricerca metodologica in materia di rigenerazione urbana, con particolare riferimento allo studio di *best practices* replicabili nel contesto ferrarese;
  - analisi ed arricchimento dei quadri conoscitivi in materia di rischi ambientali (con particolare riguardo alla contaminazione dei suoli, al rischio sismico, al rischio idraulico e idrogeologico), adattamento dei sistemi antropizzati ai cambiamenti climatici e relative tecniche di mitigazione degli impatti;
- i reciproci impegni e le modalità di svolgimento delle rispettive attività saranno dettagliati con successivi specifici Accordi; le Parti indicheranno le unità organizzative interne di riferimento e i Referenti delle singole attività in base alle competenze necessarie per l'esecuzione delle stesse;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI COME  
SOPRA INDICATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO**

**SEGUE:**

#### **Articolo 1 - Finalità dell'Accordo**

Finalità del presente Accordo è quella di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività istituzionali di ricerca dell'Università possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente con le attività istituzionali del Comune, mediante la stipula di successive specifiche convenzioni attuative tra Dipartimenti dell'Università e il

Settore Governo del Territorio del Comune al fine di ottenere sulle specifiche tematiche di interesse comune un risultato condiviso ed esaustivo.

## **Articolo 2 - Oggetto della collaborazione**

1. La collaborazione, da definirsi mediante la stipula di specifiche e successive convenzioni attuative citate al precedente articolo 1, potrà riguardare lo svolgimento di studi e ricerche afferenti le seguenti tematiche di comune interesse istituzionale:
  - a) pianificazione, programmazione e gestione del territorio e dell'ambiente urbano per le diverse politiche, urbanistico-edilizie, ecologico-ambientali, paesaggistiche, energetiche, economiche;
  - b) attrattività del sistema locale, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;
  - c) rigenerazione urbana;
  - d) rischi ambientali (con particolare riguardo alla contaminazione dei suoli, al rischio sismico, al rischio idraulico e idrogeologico), adattamento dei sistemi antropizzati ai cambiamenti climatici e relative tecniche di mitigazione degli impatti
  - e) ulteriori eventuali ambiti di ricerca complementari ai suddetti temi.
2. Alle convenzioni attuative di cui all'articolo 1 è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni; tali accordi dovranno essere redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente accordo quadro, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo.

## **Articolo 3 - Impegno di reciprocità**

L'Università e il Comune si impegnano a mettere a disposizione le risorse

necessarie al conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo e a consentire alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

#### **Articolo 4 - Referenti e comunicazioni**

1. Referenti del presente Accordo sono:
  - per il Comune Arch. Fabrizio Magnani, Dirigente del Settore Governo del territorio;
  - per l'Università Dott.ssa Daniela Giori, Responsabile Ripartizione Terza Missione e Fundraising.
2. Le Parti si impegnano in occasione della sottoscrizione delle singole convenzioni attuative a che siano individuati i rispettivi responsabili scientifici.
3. Ogni comunicazione relativa o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:
  - per il Comune: [serviziopianificazione@cert.comune.fe.it](mailto:serviziopianificazione@cert.comune.fe.it)
  - per l'Università: [ateneo@pec.unife.it](mailto:ateneo@pec.unife.it)
4. La variazione dei recapiti indicati al comma precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

#### **Articolo 5 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati di studi e ricerche**

Le parti concordano di disciplinare successivamente, nelle specifiche convenzioni attuative, le modalità di gestione e utilizzo dei risultati dell'attività svolta.

In occasione di ogni utilizzo dei dati e risultati ottenuti, le Parti si impegnano a fare precisa menzione della collaborazione istituzionale intercorsa.

#### **Articolo 6 – Durata e rinnovo**

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà una durata pari a 3 anni.

Il Presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, per un uguale o diverso periodo, previa approvazione dei competenti organi delle rispettive Parti.

Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo non determinerà la cessazione di eventuali convenzioni attuative in essere che manterranno i rispettivi termini di durata.

Al termine dell'Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri di interesse concordati tra le Parti.

Qualsiasi modifica al presente Accordo si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

#### **Articolo 7 - Codice Etico**

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del

presente atto, dei rispettivi Codici Etici/di condotta/di comportamento, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

#### **Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

I loghi/marchi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, né del Comune per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

#### **Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività oggetto di collaborazione nel rispetto della normativa in materia; le previsioni saranno meglio dettagliate nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia dei dati effettivamente scambiati e alle finalità per le quali l'ente li detiene.

#### **Articolo 10 - Controversie**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra di loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna.

#### **Articolo 11 - Spese**

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II della tariffa allegata al DPR 131/1986.

Ogni ulteriore spesa sarà a carico delle parti pro quota, se dovuta.

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Comune di Ferrara**

**Il Sindaco**

Ing. Alan Fabbri

(firmato digitalmente)

**Per l'Università**

**Il Rettore**

Prof. Giorgio Zauli

(firmato digitalmente)